

AREA STUDI E FORMAZIONE

Patente a Punti

La decurtazione dei punti	<p>Il nuovo istituto della patente a punti è un istituto di <u>carattere cautelare</u> e provvede ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore. Previsto dal nuovo art. 126 bis del Codice della Strada, inserito con legge di conversione n. 214 del 01.08.2003, prevede che a ciascun titolare di patente di guida venga assegnato un <u>punteggio iniziale di 20 punti</u>, che potrà subire decurtazione da 1 a 10 punti, a seconda della disposizione di <u>Legge violata</u>. La <u>massima decurtazione</u> ammessa in caso di più violazioni commesse contemporaneamente, è di 15 punti ; questa disposizione non si applica solo nel caso in cui almeno una delle violazioni preveda la sospensione o la revoca della patente. La perdita totale di punteggio a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, comporta la revisione della patente con conseguente ripetizione dell'esame teorico e pratico, al fine di verificare la permanenza dell'abilità tecnica del conducente alla guida e la conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale. Qualora il punteggio non sia esaurito, con appositi corsi è possibile riacquisire 6 punti (per i titolari di C.A.P. 9 punti). Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, il punteggio ritorna a quota 20, ovvero è aumentato di due punti, fino al raggiungimento massimo di 30 punti. La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, come ad esempio il passaggio col semaforo rosso che determina decurtazione dei punti se la violazione è commessa da conducente di autovettura, motociclo o autobus, mentre non vi è decurtazione se commessa da conducente di velocipede o di ciclomotore.</p> <p style="text-align: center;">Tabella Punti</p>	
Neo patentati	Il neopatentati subiscono una decurtazione di punti doppia . Sono considerati neopatentati coloro che hanno conseguito per la prima volta una patente di guida di cat. B o superiore dopo il 1 Ottobre 2003 , nei primi tre anni dal rilascio.	
Il trasgressore non è noto	Il punteggio viene detratto solo quando è noto l'effettivo trasgressore, ovvero quando il medesimo viene generalizzato o certamente individuato, immediatamente o successivamente, dall'organo di Polizia che procede al rilievo della violazione ! Qualora l'effettivo trasgressore non sia noto, il verbale viene notificato nei termini di Legge (entro 150 giorni) al proprietario del veicolo e/o all'obbligato in solido ai sensi dell'art.196 del Codice della Strada. Tale soggetto, unitamente alla notifica del verbale, riceve l'invito a comunicare, entro 60 giorni , i dati dell'autore della violazione all'organo di Polizia procedente. Se il proprietario e/o obbligato in solido, non ottempera all'invito o dichiara di non ricordare o sapere chi era alla guida, non si applica alcuna decurtazione di punti a carico di nessuno ma al medesimo viene elevata la sanzione (che sarà inviata con successiva notifica) prevista dall'Art. 126/bis Comma 2° (per non aver comunicato senza documentato o giustificato motivo i dati dell'effettivo trasgressore) pagabile con €250,00 entro 60 giorni.	
"Sanatoria"	Con D.L. 21/09/2005 n.184 erano state introdotte alcune novità normative al riguardo della patente a punti, ivi compresa la possibilità di sanatoria delle situazioni non conformi alla sentenza n.27 del 12-24 gennaio 2005 della Corte Costituzionale (che dichiarò l'illegittimità dell'Art. 126/bis del C.d.S. nella parte in cui disponeva per la decurtazione dei punti al proprietario in surrogà dell'effettivo trasgressore non individuato).	Il Decreto Legge di cui sopra NON è stato convertito in Legge nei termini previsti

	<p>ed è quindi decaduto perdendo efficacia fin dall'inizio.</p> <p>Il 3 Ottobre 2006 è stato pubblicato il D.L. 262/06 che, all'art.44 comma 2, dispone che il punteggio decurtato ai sensi del previgente art. 126 bis comma 2, dalla patente di guida del proprietario del veicolo (per quanto operato prima della sentenza della Corte Costituzionale n.27 del 24/01/2005) dovrà essere riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia da cui dipende l'agente accertatore, a mezzo di comunicazione telematica al Dipartimento Trasporti Terrestri.</p> <p>Sono fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti e perdono efficacia i provvedimenti di cui all'art. 126 comma 6 CdS adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma dell'art. 44 c. 2 D. L. n. 262/2006.</p> <p>La Polizia Municipale di Firenze, Area Procedimenti Sanzionatori, ha già attivato le procedure per la restituzione dei punti in ottemperanza al D.L. di cui sopra, in attesa della sua definitiva conversione in Legge !</p>
<p>Accredito "Bonus" dei punti sulla patente</p>	<p>La Norma (art.126-bis del Codice della strada) prevede che i titolari di patente di guida che non commettono alcuna violazione che comporti la decurtazione di punteggio per due anni consecutivi e che possiedono almeno 20 punti, ricevano un "accredito" di due punti (per ogni periodo di due anni) fino a raggiungere la dotazione massima di 30 punti sulla propria patente di guida.</p> <p>Coloro, invece, che avessero subito la decurtazione di punteggio (senza esaurire la dotazione iniziale di 20 punti e quindi senza avere l'obbligo di presentarsi a nuovo esame), dovranno attendere due anni consecutivi senza commettere infrazioni a "punti", per riottenere i 20 punti iniziali; dopodiché, con ulteriori due anni di "comportamento virtuoso" inizieranno ad usufruire del "bonus" previsto sopra.</p> <p>Importante ! - Il bonus viene accreditato automaticamente senza che gli interessati debbano fare alcun tipo di richiesta al Ministero.</p>
<p>Violazione a "punti" con un veicolo per la cui guida non è prevista la patente</p>	<p>I punti vengono sottratti solo se la violazione è commessa alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo della relativa patente.</p>
<p>verifica del punteggio</p>	<p>Il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un servizio che permette di conoscere quanti punti sono rimasti a disposizione sulla patente di guida. E' sufficiente comporre il numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa, seguire le istruzioni indicate dal messaggio registrato e, con il costo di una telefonata urbana, si conoscerà il "saldo" punti della patente.</p>
<p>ultimo aggiornamento 10.10.2006</p>	